



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
I Sezione Lavoro

RG 42849/2017

Il Giudice designato dr.sa Maria Lucia Frate

nellacausa

TRA

(avvocati Simona Manca e Amina L'Abbate)

ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca

(dr Daniele Livon ex art. 417 bis cpc)

convenuto

all'udienza del 4-6-2018 ha pronunciato la presente seguente sentenza
mediante lettura del

DISPOSITIVO

Accerta il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie uniche nazionali per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta Italia, di cui al d.m. n. 526 del 2014, per le classi di concorso: AB PR 22 (ex Go30)- Scenografia I fascia e AB PR 14-

Elementi di Architettura e Urbanistica, dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva (28-10-2014).

Compensa le spese.

Roma, 4-6-2018

Il Giudice

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 477/2017 della Corte d'Appello di Genova, che, in accoglimento della reiterata eccezione del Miur, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il Miur, chiedendo che venisse dichiarato il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta Italia, di cui al D.M. n. 526 del 30 giugno 2014, relativamente alle classi di concorso AB PR 22 (ex G030)-Scenografia I fascia e AB PR 14 –Elementi di Architettura e Urbanistica, a far tempo dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (28 ottobre 2014), con ogni conseguenza e previa disapplicazione degli atti illegittimi, “compresi il bando di selezione e la graduatoria”, con vittoria di spese da distrarsi.

Si è costituito il Miur, formulando le proprie difese e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta. Si condividono pienamente e si richiamano le motivazioni già espresse dal Tribunale della Spezia in funzione di giudice del lavoro nella sentenza n. 368/2016 (nei confronti della quale la Corte di Appello di Genova con la soprarichiamata sentenza, ha rilevato l'incompetenza per territorio, dando termine alla parte per la riassunzione), nonché da altri Tribunali (sentenza 1936/2017 Tribunale Cosenza e sentenza n. 1309/2017 Tribunale Brindisi).

La ricorrente, docente precaria presso Accademie di Belle Arti, aveva partecipato alla selezione per la costituzione di graduatorie utili al conferimento di incarichi a tempo determinato nelle Accademie d'Italia, di cui al d.m. n. 526/2014 per le seguenti classi di concorso: AB PR 22 (ex G030)- Scenografia I fascia e AB PR 14- Elementi di Architettura e Urbanistica. Il Miur, dopo la pubblicazione del bando aveva l'aveva esclusa dalle graduatorie definitive, con decreto dirigenziale generale pubblicato il 28-10-2014. La ricorrente proponeva ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento delle

graduatorie, il quale con sentenza n. 6535/2015 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La questione controversa del presente giudizio consiste nel verificare la equiparabilità, ai fini della partecipazione al bando per la costituzione delle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di cui al D.M. n. 526/2014, degli anni di servizio prestati nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute rispetto a quelli prestato nelle accademie statali.

Tale questione è stata affrontata e decisa in senso affermativo dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio sentenza n. 11527/2015 nonché da quella di merito ordinaria (vd provvedimenti citati). Si è rilevato in proposito, che nell'art. 2 del D.M. 526/2014 è fatto richiamo, per le Istituzioni in esame, agli artt. 1 e 2 della l. 508/1999 ove sono comprese le accademie di belle arti, le quali rilasciano, al pari delle Accademie, diplomi accademici di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale senza alcuna distinzione tra le stesse e le accademie statali, con la conseguenza che l'art. 2 del D.M. citato deve essere inteso nel senso che risultano utili anche gli anni di insegnamento svolti presso le accademie delle belle arti legalmente riconosciute.

In questa direzione milita anche l'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 il quale prevede che l'autorizzazione a rilasciare titoli sia estesa anche alle istituzioni statali già esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 508/1999 e già abilitate al rilascio dei titoli medesimi, a condizione che l'ordinamento didattico delle stesse sia conforme alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali.

Deve quindi ritenersi che l'art. 2 del D.M. n. 526/2014 nel richiamare le istituzioni di cui ai commi 1 e 2 abbia inteso riferirsi anche alle accademie legalmente riconosciute.

L'esclusione della ricorrente dalle graduatorie – per avere prestato servizio in una Accademia legalmente riconosciuta – deve pertanto ritenersi illegittima. Da quanto detto deriva, in accoglimento del ricorso, la declaratoria del suo diritto all'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di cui al D.M. n. 526/2014 per le classi di concorso AB PR 22 (ex G030) –Scenografia I fascia e AB PR 14- Elementi di Architettura e Urbanistica, dalla data di pubblicazione della graduatorie definitiva (28-10-2014).

La novità e la particolarità della questione tratta giustifica la compensazione delle spese di lite.

Roma, 4-6-2018

Il giudice